



Associazione san Filippo APS

STATUTO

Articolo 1

E' costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO APS da ora in avanti denominata ASSOCIAZIONE. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. L'associazione ha sede legale nel Comune di TORINO.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata .

Articolo 2

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dell'acronimo ETS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS.

Articolo 3

Scopo dell'Associazione è:

promuovere la socialità e la partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e della comunità realizzando attività di promozione culturale e sociale.

In particolare l'Associazione si impegna a valorizzare la chiesa di San Filippo Neri attraverso l'organizzazione di visite, mostre, conferenze. A promuovere i valori umani e culturali propri dell'Oratorio di San Filippo mediante manifestazioni, gite, viaggi, e scambi, anche internazionali, con altre case oratoriane e affini. A favorire il dialogo ecumenico e contribuire a costruire un ambiente di pace e solidarietà.

Svolge attività a favore di soci fondatori, soci volontari e dei loro famigliari o di terzi.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, l'associazione si propone ai sensi dell'art.

dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. di svolgere in via esclusiva e principalmente le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.

53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni .
- organizzazioni e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, L'Associazione è apartitica e svolge attività , senza scopo di lucro, con finalità di solidarietà e ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Ogni attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Articolo 4

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno d'età e che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione,
- **Soci Effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e l'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Art. 17 del D. Lgs. 117/2017. Tutti i soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al versamento della quota associativa, nella misura stabilita. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 5

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: i soci hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti posti preventivamente dall'Assemblea.. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 6

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa nella misura stabilita.

Articolo 7

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'Articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea.. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 9

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno differente dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.,

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti,

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'Articolo 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Articolo 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Articolo 12

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da iniziative promozionali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vedi art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche richiedendolo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività volta al perseguimento dello scopo sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 13

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

Articolo 14

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Articolo 15

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Torino, 5 agosto 2019